



*Prefettura di Savona  
Ufficio territoriale del Governo*



*Comuni di: Savona,  
Albenga, Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore,  
Albissola Marina, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Borghetto  
Santo Spirito, Loano, Finale Ligure, Spotorno, Noli, Vado  
Ligure, Altare, Cairo Montenotte, Quiliano*

# **PATTO D'INTESA PER LA GESTIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALI INTEGRATI CON LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO**

*(art.5 del decreto legge n.14/2017, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n.48)*

*I Sindaci di:*

**SAVONA  
ALBENGA  
VARAZZE  
CELLE LIGURE  
ALBISOLA SUPERIORE  
ALBISSOLA MARINA  
BORGIO VEREZZI  
CALICE LIGURE  
BORGHETTO SANTO SPIRITO  
LOANO  
FINALE LIGURE  
SPOTORNO  
NOLI  
VADO LIGURE  
ALTARE  
CAIRO MONTENOTTE  
QUILIANO  
MILLESIMO  
PIETRA LIGURE  
CERIALE  
ROCCAIGNALE**

## **VISTI:**

- gli artt.117, lett. h), e 118 della Costituzione;
- il regio decreto 18 giugno 1931, n.773 “*Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*”; □ la legge 1 aprile 1981, n.121 “*Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e successive modificazioni e integrazioni*”;
- la legge 7 marzo 1986, n.65 “*Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale*”; □ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;
- il *Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali* UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e relativo Decreto Legislativo di adeguamento 10 agosto 2018, n. 101;

- il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte di autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 24 luglio 2008, n. 125;

- il Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 – Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (articolo 6, commi 7 e 8) convertito in Legge con modificazioni dall'art.1, comma 1, L. 23 aprile 2009, n. 38;
- il Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali in materia di Videosorveglianza - 8 aprile 2010 (G.U. n° 99 del 29 aprile 2010) con particolare riguardo al punto 3.3.2 - responsabili e incaricati (*Designati*);
- il Decreto Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 “Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”;
- la Circolare Ministero dell'Interno 8 febbraio 2005, n. 558/A/421.2/70/456 “Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia”;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 558/SICPART/421.2/70 del 6 agosto 2010 avente ad oggetto “Sistemi di Videosorveglianza in ambito comunale- Direttiva”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 avente ad oggetto il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali” così come modificato dal D. Lvo 10 agosto 2018, n 101;
- il D.P.R. del 15 gennaio 2018, n. 15, avente ad oggetto: regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comando di polizia (G.U. n. 61 del 14.03.18);
- Direttiva Europea 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento o esecuzione di sanzioni penali, nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- l'art.1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che conferisce al Ministro dell'Interno e, per sua delega, ai Prefetti la facoltà di promuovere forme di collaborazione con gli Enti locali per la realizzazione degli obiettivi del Patto e di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini;

- il provvedimento del Garante per la Protezione dei dati Personali, avente ad oggetto: *“Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Amministrazioni Pubbliche”* del 2 luglio 2015;
- il decreto legge del 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n.48 recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*;
- l’art.5 del citato testo, che regola i «patti per l’attuazione della sicurezza urbana», sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco «in relazione alla specificità dei contesti», e indica espressamente gli «obiettivi» (comma 2 lett. a) di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, nonché attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza;
- il *“Patto per la sicurezza tra il Ministero dell’Interno e ANCI”*, sottoscritto il 20 marzo 2007;
- il Decreto del Ministro dell’Interno 15 agosto 2017 *“Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”*;
- le fonti normative e regolamentari cui il predetto decreto fa rinvio, tra cui la circolare del Ministero dell’Interno 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 recante *“Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva”*, e gli atti ivi richiamati;
- la circolare del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2013, recante *“Sistemi di videosorveglianza. Trattamento dei dati personali”*;
- la Direttiva del Ministro dell’Interno 30 aprile 2015 *“Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio”*;
- la Circolare di indirizzo ai Prefetti n. 11001/123/111(3) – Uff.II – Ord. E Sic. Pub., in merito alle modalità di presentazione delle istanze e dei progetti finalizzati all’installazione dei sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni;
- l’articolo 7-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n.243, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n.18, nonché il D.P.C.M. 7 agosto 2017 recante: *“Modalità di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio 2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate all’obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale”*;
- le *Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata*, adottate in sede di Conferenza Unificata il 24 gennaio 2018;
- linee guida dell’ANCI per i Comuni in materia di video sorveglianza alla luce del provvedimento del garante Privacy dell’8 aprile 2010 laddove, pur asserendo non é più obbligatorio che le ragioni delle scelte inerenti gli adempimenti di sicurezza dei dati registrati, siano adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare e il responsabile del trattamento e ciò anche ai fini dell’eventuale esibizione in occasione di visite ispettive, oppure dell’esercizio dei diritti dell’interessato o di contenzioso così come prevedeva il precedente provvedimento del garante, né suggerisce l’emanazione di un provvedimento/regolamento di gestione che di fatto lo sostituisce;

- il decreto legislativo del 23 febbraio 2009, n. 11, per la tutela della sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- il parere rilasciato dal Garante della privacy al Comune di Olgiate Olona l'11 novembre 2016, prot. n. 30249 avente ad oggetto: “Utilizzo di impianti di video sorveglianza acquistati da parte di privati cittadini a supporto delle attività di pubblica sicurezza”;
- le linee Generali delle politiche per la sicurezza integrata, adottate in sede di Conferenza Unificata il 24 gennaio 2018;
- le linee Guida per l'attuazione della Sicurezza Urbana approvate dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali in data 26 luglio 2018;
- le linee Guida dell'Uni/Pdr 48/2018 – Sicurezza Urbana – quadro normativo, terminologia e modelli applicativo per pianificare e gestire soluzioni di sicurezza Urbana;
- l'art. 3 della legge 241/1990 sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi;  
l'art. 50 e 54 del decreto legislativo 267/2000 sulle competenze del Sindaco;
- il decreto del Ministro dell'Interno 24 maggio 2012, recante: “Delega ai prefetti per la stipula di convenzioni con Regioni ed Enti Locali”, in applicazione dell'articolo 1 della legge 296/2006;
- il decreto del Ministero dell'Interno n. 11001/13/111(3) del 30 gennaio 2018 relativa all'adozione delle Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata;
- le Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video versione 2.0 adottato il 29 gennaio 2020;

#### **PREMESSO CHE:**

- i Comuni di: Savona, Albenga, Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore, Albissola Marina, Borgeo Verezzi, Calice Ligure, Borghetto Santo Spirito, Loano, Finale Ligure, Spotorno, Noli, Quiliano, Cairo Montenotte, Altare e Vado Ligure, Millesimo, Pietra Ligure, Ceriale e Roccavignale, in seguito denominati Comuni sottoscrittori, intendono rafforzare, attraverso le proprie Polizie Locali le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità, mediante il migliore sfruttamento dei sistemi di video sorveglianza in essere, consistenti i sistemi di video sorveglianza ordinaria e sistemi di video sorveglianza per lettura targhe con tecnologia OCR, collegati al S.C.N.T.T., e potenziare quelli futuri ivi compresi detti sistemi di lettura per riconoscimento targhe automobilistiche, nei vari territori dei Comuni sottoscrittori del presente patto, già integrati od in corso di integrazione con le Forze di Polizia dello Stato e le Polizie Locali di detti Comuni;
- i succitati Comuni sono territorialmente caratterizzati da rilevanti flussi di traffico Nazionali ed Internazionali, derivanti anche dalla presenza, di importanti scali marittimi sia mercantili sia turistici, con particolare riguardo alla Città capoluogo ed al Comune di Vado Ligure, nonché di elevate vocazioni turistiche, i quali durante la stagione estiva, ma non solo, aumentano in maniera esponenziale il proprio insediamento urbano;
- all'interno dei territori comunali di cui trattasi, vi é la presenza di rilevanti plessi scolastici di ogni ordine e grado, nonché sedi istituzionali a livello provinciale, oltre la presenza di importanti flussi migratori, di persone senza fissa dimora, locali notturni, discoteche,

chilometri di spiagge caratterizzate da importanti fenomeni di abusivismo commerciale, occupazioni abusive, ecc.;

- gli attuali sistemi integrati o da integrare di videosorveglianza sono stati elaborati nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, e sono stati, o lo saranno per quelli istituendi, oggetto di valutazione da parte del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per le modalità di impiego e ogni aspetto tecnico operativo, in coerenza con le direttive ministeriali emanate in materia, con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012, recante “*Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva*” e agli atti ivi richiamati;
- i predetti Comuni intendono regolamentare uniformemente la gestione congiunta dei suddetti sistemi, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali recentemente novellata dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali UE 679/2016, con particolare riguardo al D.P.R. del 15 gennaio 2018, n. 15, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia;
- il succitato Regolamento UE 679/2016, applicabile definitivamente a tutti gli stati membri dal 24 maggio 2018, ha introdotto varie novità tra le quali assume particolare rilievo l'approccio basato sul principio di accountability inteso come elemento di responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali, in continuità con il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lvo 10 agosto 2018, n. 101, rappresenta, nell'ambito del quadro normativo in materia di protezione dei dati personali, il soggetto a cui competono le decisioni relative alle finalità e ai mezzi del trattamento;
- il Regolamento UE non esclude la possibilità che in talune circostanze uno o più soggetti possano determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati, tanto che in tal senso si esprime l'articolo 26 di detto Regolamento laddove configura tali soggetti quali “contitolari” del trattamento con rispettive responsabilità da ripartire e definire in modo trasparente in un *accordo* interno; in particolare laddove essi determinino congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento;
- il predetto articolo 26 del GDPR in presenza delle succitate contitolarità prevede l'elaborazione di accordi che determinino le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi previsti dal succitato Regolamento, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti;
- l'art. 4, punto 7), 24 e seguenti del Regolamento in oggetto, ai sensi del quale “titolare” del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personale; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri”;

- l'art. 24 del succitato Regolamento UE, ai sensi del quale: il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al regolamento in parola e che dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario;
- il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte di autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, all'articolo 17 disciplina l'ipotesi della contitolarità analogamente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679;
- in base all'articolo 13 comma 2° delle Legge n 121/81 il Prefetto assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza nella Provincia d'appartenenza;
- in base al successivo articolo 14 comma 2° della predetta Legge n. 121, il Questore ha la direzione, responsabilità e coordinamento, a livello tecnico operativo, di tutti i servizi di ordine e sicurezza pubblica all'interno della quale vi rientra, anche se indirettamente, la sicurezza urbana;
- il ruolo del Questore viene specificato dalla Circolare n. 225/UAG/2014-49794-U del Ministero dell'Interno in data 28 luglio 2014 secondo la quale, in un modello sistemico di sicurezza, *“il Questore assume rilevanza fondamentale in quanto viene posto al centro di un articolato sistema di interscambio conoscitivo che ne qualifica ulteriormente il ruolo di coordinamento tecnico operativo tra coloro che, in ambito provinciale, sono chiamati a fornire risposte adeguate alle sempre più complessi esigenze della collettività”*;
- in base all'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000 il Sindaco, in qualità di capo dell'amministrazione comunale e Ufficiale di Governo, nell'esercizio delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di sicurezza urbana concorre ad assicurare anche la cooperazione della Polizia Locale con le Polizie dello Stato, attraverso il Comandante del Corpo di Polizia Locale;

## **CONSIDERATO CHE**

per la gestione congiunta di detti sistemi, anche al fine di ottemperare, a quanto previsto dalla normativi in materia di protezione dei dati personali, è necessario che la Questura di Savona, il Comando Provinciale di Savona dei Carabinieri, il Comando Provinciale di Savona della Guardia di Finanza, sottoscrivano, per il tramite del Prefetto, un documento che descriva le finalità che si intende perseguire attraverso i sistemi di video sorveglianza dei Comuni sottoscrittori del presente Patto, nonché le procedure per la gestione operativa dei medesimi sistemi con particolare riguardo al trattamento dei dati in condizioni di contitolarità dei medesimi a sensi dell'articolo 26 del GDPR 2016/679;

i Comuni sottoscrittori hanno destinato ed intendono per il futuro destinare i sistemi di videosorveglianza comunali per la tutela della sicurezza urbana a finalità interforze e che per tanto occorrerà provvedere alla gestione delle procedure operative di cui sopra per la tutela dei dati personali con specifico riferimento alla Direttiva UE 2016/680 ed al D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15, nonché al D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in premessa citati;

## LE PARTI

### CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### ***LE PREMESSE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROTOCOLLO***

#### **Art. 1 Finalità**

1. La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - e i Comuni sottoscrittori, in seguito parti, nel rispetto delle reciproche competenze, adottano strategie congiunte, volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità e favorendo così l'impiego delle Forze di Polizia per far fronte ad esigenze straordinarie del territorio.
2. A tale scopo, le Parti riconoscono che occorre intervenire in materia di sicurezza urbana attraverso azioni volte:
  - alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;
  - alla promozione del rispetto del decoro urbano;
  - al migliore sfruttamento dei sistemi di videosorveglianza ed al loro potenziamento, nell'ambito di una rete integrata per il controllo del territorio.
3. Le Parti, nel quadro dei principi di leale collaborazione, richiamano il ruolo di centralità del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, quale sede privilegiata di esame e di coordinamento delle iniziative in materia di politiche di sicurezza urbana con particolare riguardo all'installazione di sistemi di video sorveglianza.
4. Le Parti concordano che il presente Patto ha come obiettivo la definizione delle modalità di gestione e di impiego dei sistemi di videosorveglianza di tutti i Comuni sottoscrittori al fine di realizzare, dal punto di vista operativo, un efficace attività di controllo del territorio, sia a fini preventivi sia a fini repressivi nonché di monitoraggio del traffico veicolare sul territorio dei Comuni sottoscrittori.
5. Le Parti concordano, altresì, che il presente atto disciplina le specifiche attività ed attribuzioni dei Titolari del Trattamento, dei Responsabili e dei Contitolari, nel rispetto degli articoli 26, 28 del GDPR 2016/679, affinché siano evidenti rispettive garanzie sulla natura, durata e finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati, le categorie di dati oggetto di trattamento, le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal titolare e degli accordi di contitolarità sulle disposizioni contenute nel Regolamento e nel D.P.R. del 15 gennaio 2018, n. 15, per il trattamento dei dati a fini di polizia.
6. La gestione e l'impiego dei sistemi di video sorveglianza le Parti convengono che deve avvenire nel pieno rispetto della normativa compresa quella vigente in materia di protezione dei dati personali e, in particolare dei provvedimenti e circolari di seguenti elencati e sopra richiamati ai quali si rinvia per quanto non previsto nel presente Patto, ovvero:
  - il *Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali* UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e relativo Decreto Legislativo di adeguamento 10 agosto 2018, n. 101, nonché della Direttiva (UE) 2016/680 recepita con D.Lgs. n. 51/2018;
  - il D.P.R. del 15 gennaio 2018, n. 15, avente ad oggetto: regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comando di polizia;
  - il Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali in materia di Videosorveglianza del 8 aprile 2010;

- le circolari del Ministero dell'Interno n. 588/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2 marzo 2012.
7. Le Parti convengono che l'attività di videosorveglianza debba rispondere alla finalità di consentire il controllo del territorio l'intervento delle Forze di Polizia Statali e delle Polizie Locali per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone.
  8. Le Parti concordano che tutti i sistemi comunali di video sorveglianza devono essere integrati con le Forze di Polizia dello Stato e si impegnano ad integrare quelli che non lo sono, attraverso singoli piani di integrazione da sottoporre al preventivo parere del Comitato per l'ordine e la Sicurezza Pubblica.
  9. Le Parti concordano che i sistemi di video sorveglianza devono consentire di visionare in tempo reale, registrare ed archiviare i dati nel rispetto dei Regolamenti Comunali sulla Videosorveglianza e delle indicazioni del Garante. Detti dati sono fruibili per attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza con particolare riferimento al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia di cui al D.P.R. 15/2018 in premessa citato.

## **Art.2**

### **Strumenti attuativi**

#### **Titolari, Contitolari, Responsabili del Trattamento e Designati**

1. Al fine del perseguimento delle finalità di cui all'art.1 e, in particolare, per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e predatoria, le Parti individuano quale prioritario obiettivo l'installazione, il potenziamento ed il mantenimento dei sistemi di videosorveglianza comunali, e dei sistemi di lettura targa, integrati al Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti (S.C.N.T.T.), nel rispetto delle Linee di indirizzo emanata del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per gli affari generali della Polizia di Stato - con nota prot. n. 003412 del 28 febbraio 2017.
2. Per ciò che concerne il S.C.N.T.T. un server di sistema é installato presso la Sala Operativa della Questura di Savona con un client ad interfaccia video che consente di visualizzare in tempo reale il traffico veicolare ed inviare i flussi al S.C.N.T.T., a disposizione anche della altre Forze di Polizia dello Stato; per analoghi fini un server con relativo client è, altresì, a disposizione del Comando di Polizia Locale del luogo ove il sistema delle letture targhe è presente ma l'accesso avverrà attraverso un software di lettura proprio ed autonomo, tipo “targa system” o similare, con apposita loggatura.
3. Per i sistemi operativi di videosorveglianza ordinari, ed i sistemi a lettura targhe di cui sopra, comunque integrati con le Forze di Polizia dello Stato, gli organi di vertice di dette Polizie ovvero il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, premesse le concordate finalità, assumeranno il ruolo di Contitolari del Trattamento dati con il Sindaco, ed agendo sul dato in maniera del tutto autonoma, mentre assumeranno il ruolo di Responsabile del Trattamento dati i Comandanti delle Polizie Locali dei Comuni sottoscrittori. Ciò giacché, come esposto in premessa, quando due o più soggetti titolati al trattamento dati determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento essi sono contitolari e in quanto tali sono tenuti, ciascuno per la propria parte, ad adottare le relative misure, tecniche e organizzative, per garantire la protezione dei dati personali.
4. Ai Titolari, Sindaci, ed i Contitolari competono, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità di trattamento, agli strumenti utilizzati ed ai profili di sicurezza adottati.
5. I Titolari ed i Contitolari vigilano sulle loro strutture di appartenenza, attraverso la nomina dei Responsabili del Trattamento, sulla raccolta, registrazione, conservazione ed utilizzo delle

immagini in conformità alle vigenti disposizioni in tema di video sorveglianza ed alle finalità del Sistema nel suo complesso.

6. I Responsabili del Trattamento dati sono preposti anch'essi alla vigilanza sulla raccolta, registrazione, conservazione ed utilizzo immagini, in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la materia e alle finalità strategiche dei Sistemi.
7. I Responsabili del Trattamento designano e nominano a loro volta con proprio atto scritto, gli operatori di polizia, in possesso della qualifica di P.S., dei rispettivi uffici, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio vigilanza, attribuendogli le rispettive competenze, singole o congiunte, quali: visione diretta, visione registrazione, scarico registrazione.
8. I soggetti autorizzati, dai Responsabili del Trattamento, a compiere operazioni di trattamento devono osservare le puntuali prescrizioni dei propri Responsabili, previa istruzione sul corretto uso e sulla normativa di riferimento, ivi compreso il presente Patto, ai sensi dell'articolo 2 *quaterdecies* del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 quali soggetti designati.
9. I Responsabili del Trattamento potranno accedere ai sistemi, ai locali, ai vari supporti informatici di registrazione direttamente od attraverso i propri designati secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Titolari/Contitolari.
10. L'accesso ai sistemi di cui sopra sarà inoltre consentito agli operatori dei vari CED dei Comuni sottoscrittori, in qualità di designati, amministratori di sistema, nonché ai tecnici dipendenti di ditte di manutenzione, appositamente individuate, in quest'ultima circostanza, quali Responsabili Esterni del Trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR 2016/679 ai fini della gestione, manutenzione dei sistemi per le attività connesse alla loro specifica attività.

### **Art. 3**

#### **Accesso ai sistemi**

1. Gli accessi ai sistemi di video sorveglianza avvengono attraverso credenziali di accesso personali ed ogni operazione effettuata dovrà essere loggata dal sistema.  
Per garantire la crittografia, l'integrità dei dati e l'autenticazione, l'accesso al sistema avverrà attraverso pagina web sicura *HyerText Transfer Protocol over Secure Spcket Layer* (HTTPS)
2. Gli accessi alle registrazioni sono mantenute per il periodo di 7 (sette) giorni, fatto salvo tempi maggiori previsti dalle norme Ministeriali che disciplinano i dati trasmessi dalla Questura al S.C.N.T.T., e sono garantite sulla base di:
  - denunce di atti criminosi avanzate da cittadini agli organi di polizia;
  - attività di iniziativa degli operatori di polizia per atti criminosi nello svolgimento delle proprie funzioni investigative;
  - per motivi di sicurezza urbana.
3. L'estrapolazione dei dati e la relativa esportazione avviene mediante verbalizzazione tracciabile dagli operatori designati, con funzioni di polizia giudiziaria, che prenderanno in custodia il materiale/supporto assumendosene le conseguenti responsabilità.  
I responsabili del trattamento avranno accesso al sistema con specifico profilo che gli permetterà di monitorare gli accessi dei propri utenti.
4. E' vietato l'accesso al sistema per finalità diverse da quelle previste dal presente Patto.

#### Art. 4

#### Tipologia dei dati trattati, e schema riassuntivo finalità e modalità

1. Nel rispetto del principio di finalità e di proporzionalità i dati trattati si riferiscono solo a comuni immagini video del territorio/ambiente e di persone o cose (veicoli) che si muovono al suo interno, attinte da luoghi di pubblico interesse non direttamente comparabili a dati personali, intesi come dati anagrafici di soggetti, fatto salvo l'associazione delle proprietà dei veicoli attraverso la loro targatura la quale però non è caratterizzata da processi automatici di identificazione.

2.

<b>Contitolarità trattamento</b>	<b>Categoria degli interessati</b>	<b>Tipologia dei Dati</b>	<b>Finalità del trattamento</b>	<b>Modalità del trattamento e durata</b>
Comuni	Operatori di Polizia in possesso della qualifica di P.S. , Autorità Giudiziaria.	Immagini di persone e veicoli sul territorio.	Utilizzo per fini di prevenzione dei reati, sicurezza e indagine esclusivamente attraverso la Polizia Locale.	Trattamento attraverso modalità informatizzata. Tempo massimo prima della sovrascrittura 7 (sette) giorni; salvo estrapolazione scarico registrazione per fini di polizia giudiziaria.
Forze dell'Ordine	Operatori di Polizia, Autorità Giudiziaria.	Immagini di persone e veicoli sul territorio.	Utilizzo per fini di prevenzione dei reati, sicurezza, ordine pubblico e indagine.	Trattamento attraverso modalità informatizzata. Tempo massimo prima della sovrascrittura 7 (sette) giorni; salvo estrapolazione scarico registrazione per fini di polizia giudiziaria.

3. In caso di trasferimenti dei dati all'esterno dell'Unione Europea, i dati dovranno essere trattati nei limiti e alle condizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 51/2018 in premessa citati.

**Art. 5**  
**Sicurezza e Data Breach**

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 i titolari e contitolari nei limiti delle funzioni esercitate e delle rispettiva prerogative, tenendo conto anche dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamenti, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (es: misure atte a garantire su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi).
2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza i singoli titolari e contitolari devono tenere conto dei rischi di: perdita, distruzione, modifica, divulgazione non autorizzata, accesso accidentale o illecito a immagini trasmessi, conservati o comunque trattati. In tal senso, le parti del presente protocollo, ognuna nell'ambito della propria struttura si impegna ad attuare un sistema adeguato di gestione per la sicurezza del dato trattato, sia con riferimento a strumenti, archivi e supporti cartacei, sia con riferimento a strumenti e mezzi digitali e informatici utilizzati.
3. Titolare del trattamento per la gestione di eventuali Data Breach, ovvero ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati trasmessi, conservati o comunque trattati per le finalità di cui al presente protocollo, sono i singoli Comuni interessati, i quali si atterranno alla disciplina per la gestione delle violazioni dei dati. In tal senso, ciascun contitolare comunicherà tempestivamente al Comune interessato gli eventuali casi di Data Breach per la valutazione congiunta del fenomeno e per le eventuali comunicazioni al Garante e agli interessati.

**Art. 6**  
**Cabina di regia**

1. È istituita presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo una Cabina di regia, composta dai rappresentanti delle Forze di polizia e della Polizia locale, con il compito di monitorare lo stato di attuazione del Patto, con cadenza semestrale, anche ai fini della predisposizione, da parte del Prefetto, e dei rispettivi Titolari o Contitolari, di eventuali interventi correttivi tesi a migliorare l'uso dei Sistemi di Videosorveglianza nel suo complesso.

**Art. 7**  
**Gestione e Durata**

1. La manutenzione e gestione degli impianti verrà garantita dai singoli Comuni sottoscrittori ognuno per la parte di rispettiva competenza.
2. Il presente Patto ha durata sino a che gli impianti di video sorveglianza gestiti dai Comuni aderenti saranno utilizzati con formalità integrate fra tutte le forze dell'ordine coinvolte nel presente Patto, e potrà essere revisionato in caso di necessità su impulso del Prefetto, dei Contitolari o dei Titolari del Trattamento.

F.to Il Prefetto di SAVONA

05 giugno 2021

F.to Il Sindaco di SAVONA

10 giugno 2021

F.to Il Sindaco di ALBENGA  
F.to Il Sindaco di VARAZZE  
F.to Il Sindaco di CELLE LIGURE  
F.to Il Sindaco di ALBISOLA  
SUPERIORE  
F.to Il Sindaco di ALBISSOLA MARINA  
F.to Il Sindaco di ALTARE  
F.to Il Sindaco di BORGIO VEREZZI  
F.to Il Sindaco di CALICE LIGURE  
F.to Il Sindaco di BORGHETTO S.S.  
F.to Il Sindaco di LOANO  
F.to Il Sindaco di FINALE LIGURE  
F.to Il Sindaco di SPOTORNO  
F.to Il Sindaco di NOLI  
F.to Il Sindaco di VADO LIGURE  
F.to Il Sindaco di CAIRO MONTENOTTE  
F.to Il Sindaco di QUILIANO  
F.to il Sindaco di MILLESIMO  
F.to il Sindaco di PIETRA LIGURE  
F.to il Sindaco di CERIALE  
F.to il Sindaco di ROCCA VIGNALE